THARSOS S.R.L.
SEDE LEGALE C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
P. IVA 10502170011
TEL. 011 75.76.795
FAX 011 070.49.59
E-MAIL info@tharsos.it
WEB www.tharsos.it

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

5 Maggio: Giornata mondiale per il lavaggio delle mani

Dal 2005, ogni anno l'OMS promuove, per il 5 maggio, la **Giornata mondiale per il lavaggio delle mani** per ricordare l'importanza di questo gesto semplice, ma essenziale, nella prevenzione delle infezioni trasmissibili.

L'igiene delle mani svolge un ruolo fondamentale per la nostra salute e quella delle altre persone, soprattutto in questo momento di attuale emergenza;

il messaggio dell'OMS è chiaro: **SAVE LIVES: Clean Your Hands** (SALVA VITE: Pulisci le tue mani).

Come lavare le mani

Il lavaggio delle mani avviene attraverso un'azione meccanica, frizionando bene le mani, con il comune sapone e acqua.

In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani a base alcolica.

- Se si usa il sapone è importante frizionare le mani per almeno 40-60 secondi.
- Se il sapone non è disponibile usare una soluzione idroalcolica per almeno 20-30 secondi.

Quando lavare le mani

Prima di toccarsi occhi/naso/bocca; di mangiare; di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri

Prima e dopo aver maneggiato alimenti, aver usato i servizi igienici, aver medicato o toccato una ferita, aver toccato una persona malata, aver toccato un animale

Dopo aver frequentato luoghi pubblici e, in generale, appena si rientra in casa; aver maneggiato la spazzatura; aver utilizzato banconote; aver toccato altre persone.

Se si utilizzano fazzoletti monouso per soffiare il naso, è necessario smaltirli nei rifiuti, e lavarsi le mani, subito dopo l'uso.

THARSOS S.R.L.
SEDE LEGALE C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
P. IVA 10502170011
TEL. 011 75.76.795
FAX 011 070.49.59
E-MAIL info@tharsos.it
WEB www.tharsos.it

A partire dalla giornata del 4 maggio sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo DPCM per la FASE 2, già annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata del 26 Aprile.

Esse saranno valide fino al 18 maggio.

Durante la conferenza sono state definite anche le date per l'apertura di altre attività:

- Dal 18 maggio: Commercio al dettaglio, musei, biblioteche; Sporti di gruppo.
- Dal 1° giugno: Bar, ristoranti, centri massaggi, parrucchieri e centri estetici.

Ciononostante, alcune regioni d'Italia, con le varie ordinanze potrebbero anticiparne l'apertura. Si vedano nella parte relativa alle Ordinanze regionali.

Di seguito, riassumiamo le attività permesse:

- **Manifattura: ripartono la manifattura, le costruzioni, il commercio all'ingrosso legato ai settori in attività.**
- **Ristorazione: bar e ristoranti potranno riprendere l'attività solo con la consegna a domicilio o con l'asporto.**
- **Commercio: restano sospese le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle già autorizzate (alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati, fiori e piante, etc. e molto presto anche negozi di biciclette).**
- **Visite a parenti: saranno consentite visite "per incontrare i congiunti", pur rimanendo il divieto di assembramenti. Per congiunti si intende "i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)". Sono esclusi gli amici.**
- **No fuori regione: gli spostamenti per i motivi consentiti sono permessi solo nella stessa regione di residenza.**
- **Seconde case: non è consentito recarsi nella seconda casa. Lo è solo se si devono fare interventi necessari di manutenzione, ma comunque solo se esse sono nella stessa regione di residenza.**
- **Fuori sede: studenti o lavoratori fuorisede, rimasti nelle città di studio o di lavoro, possono rientrare "presso il proprio domicilio, abitazione o residenza": ma da lì non potranno poi tornare nella regione da cui sono partiti.**
- **Trasporti pubblici: i mezzi pubblici saranno uno dei punti critici della ripartenza. Le regioni hanno il compito di indicare norme per assicurare il loro funzionamento nel rispetto del distanziamento. Ci saranno parametri di riempimento dei mezzi mentre per gli utenti ci sarà l'obbligo di mascherina e in alcune regioni di guanti monouso.**
- **Parchi: vengono riaperti al pubblico, i parchi ei giardini, non le aree gioco per i bimbi, ma va mantenuto il distanziamento.**

- **Attività motoria: viene rimosso il limite della "prossimità alla propria abitazione". Sono così consentiti gli spostamenti, con mezzi pubblici o privati, per recarsi in un'area o un playground dove praticare jogging o altre attività motorie o sportive.**
- **Sport individuale: sono permessi gli allenamenti a porte chiuse per gli sport individuali, per atleti (professionisti e non) dichiarati di interesse nazionale dal Coni. Il Viminale chiarisce che sono da intendersi permessi anche gli allenamenti individuali "in spazi pubblici o privati" di atleti di sport di squadra.**
- **Università: gli Atenei possono svolgere esami e sessioni per tesi di laurea in presenza, mantenendo le condizioni di distanziamento; sì anche a laboratori e tirocini.**
- **Funerali e cimiteri: sono consentiti i funerali, ma con un massimo di 15 persone e obbligo di mascherine, e la visita nei cimiteri ma restano per ora vietate le messe.**

Ricordiamo che in allegato al DPCM, sono presenti vari protocolli tra cui il nuovo Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, pubblicato già in data 24 Aprile: **la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**

OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE

- **Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.**
- **Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.**
- **L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.**

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

1. **Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)**
2. **Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app**
3. **Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone**
4. **Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro**

5. **Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti**
6. **Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente**
7. **Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso**
8. **Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca**

È stato inoltre pubblicato in data 27.04, sul sito dell'INAIL, un documento tecnico che fornisce un'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive mirate a tutelare la sicurezza di milioni di persone che si muoveranno su treni, metro, bus e tram, per raggiungere i luoghi di lavoro, con l'emergenza sanitaria ancora in corso.

È stata pubblicata in data 29.04 dal Ministero una circolare la quale ha come oggetto Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

È stata pubblicata in data 30.04 dal Ministro della Salute un decreto ministeriale con cui vengono definiti i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l'evoluzione della situazione epidemiologica. L'allentamento del lock-down può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell'andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale.

Per classificare il rischio sanitario sono stati individuati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati a livello nazionale, regionale e locale: indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio; indicatori di processo e sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari.

THARSOS S.R.L.
SEDE LEGALE C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
P. IVA 10502170011
TEL. 011 75.76.795
FAX 011 070.49.59
E-MAIL info@tharsos.it
WEB www.tharsos.it

NUOVA AUTODICHIARAZIONE

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____, nato il ____.____.____
a _____ (_____), residente in _____
(_____), via _____ e domiciliato in _____
(_____), via _____, identificato a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____.____.____, utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale **(art. 495 c.p.)**

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19***(fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie)*;
- **che lo spostamento è iniziato da** _____ *(indicare l'indirizzo da cui è iniziato)* **con destinazione** _____
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale**;
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle Regione** _____ *(indicare la Regione di partenza)* **e del Presidente della Regione** _____ *(indicare la Regione di arrivo)* **e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti** _____ _____ *(indicare quale)*;
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19**;
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - ○ **- comprovate esigenze lavorative;**
 - ○ **- assoluta urgenza;**
 - ○ **- situazione di necessità;**
 - ○ **- motivi di salute.**

A questo riguardo, dichiara che _____

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Ordinanza Regionali: I nuovi provvedimenti in vigore dal 4 maggio

Regione	Ordinanza	Provvedimento
Lombardia	Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020: Indicazioni aggiuntive al DPCM con validità sino al 17 maggio Ordinanza n. 538 del 30 aprile 2020 sui trasporti	1. **Obbligo di utilizzo della mascherina, o indumenti utili a coprire naso e bocca ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione e una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.** 2. **Commercio al dettaglio:** A**) l'accesso alle attività commerciali al dettaglio**, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, **è consentito ad un solo componente per nucleo familiare**, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani; B) **si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso**. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l'inibizione all'accesso all'attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante; C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio: 1. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, **dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;** 2. **individuazione da parte del Comune di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;** 3. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa; 4. accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani; 5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante; 6. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti; 7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

		8**. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;** 9. **presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;** Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree; **Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere**. Restano sospesi: ● le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti; ● le sagre. D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento c) l'applicazione delle previsioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C). **Ordinanza regionale n. 538 per la regolamentazione del trasporto pubblico locale - con validità dal 4 maggio al 31 agosto per:** • regolare il distanziamento e introdurre l'obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate; • minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi; • ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza "pre-emergenza" sull'intero territorio regionale.
Piemonte	Ordinanza n. 50 del 2 maggio 2020 Ordinanza n. 49 del 30 aprile 2020	Sulla base del DPCM, il presidente della Regione Piemonte, ha firmato **l'ordinanza regionale n. 50**, che disciplina, tra le varie misure, anche **l'obbligo di mascherine in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico (trasporti inclusi), il blocco delle slot machines, la cura dei cavalli, la toelettatura degli animali, lo spostamento in giornata nelle seconde case per manutenzione o decadenza di locazioni ed affitti.** **Con la firma dell'ordinanza n. 49 del 30 aprile 2020, l'attività di ristorazione da asporto sarà consentita da lunedì 4 maggio, mentre nel comune di Torino a partire da sabato 9 maggio.**
Valle d'Aosta	Ordinanza n. 192 del m maggio 2020	Novità: è consentito "per motivi di sicurezza e custodia e controllo, la possibilità di recarsi presso le **seconde case** presenti sul territorio regionale da parte dei proprietari o degli aventi diritto"; sono consentite le attività motorie e sportive all'aperto: le sportive devono essere svolte singolarmente con distanza minima di 2 metri e quelle motorie di 1 metro senza obbligo di mascherina. L'unica deroga è concessa alle guide alpine, come il personale del Soccorso alpino valdostano, che potranno esercitarsi in coppia per le discipline alpinistiche e sportive. È poi prevista la possibilità noleggio bici a domicilio; è consentito poi l'accesso a **parchi e giardini.** Ripartono i **cantieri** privati.

Prov. Bolzano	Ordinanza N. 24/2020 del 02.05.2020	La principale novità riguarda l'ampliamento dei confini di movimento – sempre per comprovate ragioni lavorative, di salute o situazioni di necessità – all'intero **Trentino-Alto Adige**. Diventa dunque possibile spostarsi in caso di necessità, vale a dire per incontrare **congiunti**. Fra i motivi di necessità si introduce però anche quella di raggiungere i **luoghi di studio** in tutta la regione. E' comunque vietato spostarsi al di fuori dei confini regionali, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Si ribadisce l'autorizzazione alla frequentazione di parchi pubblici e all'**attività motoria** all'aperto – fra cui jogging, bicicletta e **pesca sportiva** - sempre rispettando una distanza di 3 metri e le misure di prevenzione. Possono riprendere gradualmente i corsi di formazione dei **Vigili del fuoco**, sia volontari che permanenti, nonché di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della **protezione civile** provinciale. Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Le attività produttive, commerciali e di servizi che sono state autorizzate possono essere svolte solo nel rispetto dei **protocolli**.
Prov. Trento		Confermate le aperture previste dal DPCM, fra queste la possibilità di far visita ai propri parenti e "affetti stabili", i funerali ai quali potranno partecipare parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone, la ripresa delle attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all'ingrosso; rimangono chiuse le scuole di ogni ordine e grado. L'ordinanza prevede l'obbligo di indossare la mascherina una volta fuori dalla propria abitazione o luogo di lavoro durante l'attività motoria come passeggiate e camminate, mentre durante l'attività sportiva è necessario avere con sé la mascherina che va indossata se vengono meno le distanze interpersonale. È consentito praticare sport individuali, riaprono parchi e giardini pubblici, ciclabili, ma vanno mantenute le distanze interpersonali. Nell'ordinanza si precisa anche, che dove nel DPCM del 26 aprile si fa riferimento all'ambito territoriale regionale, quest'ultimo sia inteso come territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e non come territorio della singola Provincia autonoma.
Liguria	Ordinanza n. 25 del 03.05.2020	**Le novità introdotte dalla nuova ordinanza:** - via libera alla vendita di cibo e bevande da asporto (take away), previa ordinazione, garantendo il ritiro dei prodotti con appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti all'esterno e consentendo la presenza di un cliente alla volta all'interno dell'esercizio; - via libera alla spesa o all'approvvigionamento di bevande e generi alimentari (punto precedente) anche al di fuori del Comune di residenza o domicilio nei territori delle Province o della Città Metropolitana; - via libera alla vendita di calzature per bambini, anche nei negozi che vendono calzature per adulti ma con il divieto di vendita di tipologie differenti dalle calzature per bambini; - via libera alle attività sportive dalle 6 alle 22 nell'ambito della Provincia o Città Metropolitana (anche spostandosi con il proprio mezzo) nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri quali ad esempio bicicletta, trekking, mountain bike, tennis singolo, arrampicata sportiva, passeggiata a cavallo, corsa, tiro con l'arco oltre alle attività sportive acquatiche individuali come wind surf, barca a vela (con a bordo al massimo due persone residenti nella stessa abitazione), attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, con il divieto di utilizzare strutture ad uso comune come spogliatoi, bagni, docce e bar che devono rimanere chiusi;

		- via libera allo svolgimento individuale di: pesca sportiva ricreativa sia in acque interne sia in mare (al massimo due persone residenti nella stessa abitazione per imbarcazione), con l'obbligo di rientro in giornata presso la loro abitazione, controllo della fauna selvatica, prelievo venatorio di selezione degli ungulati; - via libera alle sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non, che praticano sport riconosciuti di interesse nazionale dal Coni o dal Cip e dalle rispettive federazioni; - via libera alle passeggiate all'aria aperta dalle 6 alle 22 nel rispetto del distanziamento sociale; via libera alla possibilità di raggiungere seconde case, camper e roulotte di proprietà per attività di manutenzione e riparazione necessarie, con spostamento individuale e obbligo di rientro in giornata.
Veneto	Ordinanza n. 44 del 03.05.2020	**1. Spostamenti nel territorio regionale** Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge); **2. Distanziamento** Il distanziamento non si applica tra persone conviventi; **3. Misure di prevenzione generali nell'intero territorio regionale** In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l'utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa; **4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale** È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc. Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l'attività motoria collegata all'addestramento di animali all'aperto; **1. Attività agonistica in impianti sportivi** È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell'allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine; **2. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili** È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali; **3. Parchi, giardini e ville pubbliche** Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche. **4. Chiusure festive di esercizi commerciali**

		È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto; **5. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali** L'accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti. Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1). **6. Commercio con consegna a domicilio** È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti; **7. Vendita di cibo a domicilio** È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l'operatore almeno di mascherina e guanti; **8. Vendita di cibo da asporto** È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è comunque ammesso l'acquisto di cibo rimanendo all'interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; **9. Uso di veicoli privati con passeggeri** L'uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l'ambiente di lavoro dell'azienda interessata; l'uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l'uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante; **10. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro** Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4; **11. Distributori automatici** La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l'uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel; **12. Mercati e commercio senza posto fisso** I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni: a) nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione; b) varchi di accesso separati da quelli di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita; d) rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1; **13. Vendita in forma ambulante**

		La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzanti; **14. Navigazione** È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell'autorità competente sul demanio marittimo; **15. Cimiteri e riti funebri** È consentito l'accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; **16. Biblioteche** E' consentita l'apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio; **17. Aree verdi e naturali** Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, pubbliche e private, spiagge comprese; **18. Orti, terreni agricoli e boschi** È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo; **19. Ambito territoriale di applicazione** Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale. **20. Norma di rinvio** Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza, vale il dpcm 26.4.2020 e successive modifiche; **21. Efficacia temporale** La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;
Friuli Venezia Giulia	Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC del 03.05.20 Validità: 4-17 maggio	**Tra le principali novità:** • **la possibilità di non usare la mascherina nei seguenti casi:** **a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro;** **b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;** **c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina; d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico;** **e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato;** • **è obbligatorio negli esercizi commerciali l'uso di idonee soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani, che devono essere messe a disposizione dei clienti all'ingresso e all'uscita degli esercizi stessi;** • **sono consentite, anche da parte dei proprietari, le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione, come di seguito definito:** **a) a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio o in rimessaggio a terra, nonché di prova, collaudo e consegna delle imbarcazioni stesse e di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria;** **b) di biciclette, camper, roulotte e velivoli;**

		c) di immobili diversi dall'abitazione principale • **consentita l'attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge e gli stabilimenti balneari, nonché l'approvvigionamento di legna per autoconsumo;** • **riapertura di parchi e giardini. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti;** • **riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di contagio;** • **il via libera agli allenamenti sportivi anche per squadre purché siano individuali e a distanza di sicurezza, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente. E' vietato l'utilizzo degli spogliatoi;** • **È ammesso l'esercizio dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate alle esigenze delle attività e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.**
Emilia Romagna	Ordinanza n. 74 del 30/04/2020	1. **è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;** 2. È **consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;** lo spostamento potrà essere **esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale;** 3. È consentita **l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro**; 4. È **consentita la riapertura dei cimiteri.** 5. **È consentita la riapertura di parchi e giardini**. **Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;** 6. È **consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio**; 7. È **consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano** (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali; 8. È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l'attività motoria e sportiva all'aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l'arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività

		sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. **È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale;** 9. Sono consentiti i **mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari**; 10.**Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi;** 11. Gli spostamenti per incontrare congiunti sono consentiti in ambito regionale; 12. **È obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;** 13. Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti; 14. Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia; 15. **Al territorio della provincia di Piacenza si applicano le medesime disposizioni dettate in tema di contenimento del contagio da Covid-19 valide per tutto il resto del territorio ragionale;** 16. Il **territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali stabilita con la presente ordinanza e in regime di assoluta reciprocità, va assimilato a quello della provincia di Rimini per gli spostamenti in ambito provinciale e a quello della Regione Emilia-Romagna per gli spostamenti in ambito regionale;** 17. **I servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l'offerta in considerazione della riapertura di parte delle attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo** in funzione delle nuove prescrizioni dettate dall'emergenza: **a. servizio ferroviario regionale:** la programmazione dei servizi aumenta del 50% l'offerta rispetto alla programmazione degli stessi attuata fino al 3 maggio 2020; **b. servizio pubblico locale automobilistico:** c. **la rimodulazione graduale dell'offerta dei servizi ferroviari e automobilistici verrà costantemente monitorata durante il periodo di attuazione, allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda, anche attesa, e alle necessità di accessibilità dei diversi territori**; d. le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute: **- alla sanificazione e all'igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto, che deve essere appropriata e frequente almeno una volta al giorno, riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;** - alla predisposizione delle **necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza;** **- all'adozione, per il trasporto pubblico automobilistico, di possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida che ne permettano il distanziamento fisico dai passeggeri per la prevenzione e sicurezza dal contagio;** **- consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;** nelle more dell'adeguamento di sicurezza per la postazione di guida, nei mezzi dotati di due porte è consentita la chiusura della porta anteriore, con separati flussi prima in discesa e poi in salita dalla porta posteriore, con idonei tempi di attesa, al fine di

		garantire il distanziamento fisico. Dovrà essere fornita all'utenza la necessaria informazione sulle modalità di esecuzione sia a terra che a bordo bus; **- all'adozione di misure organizzative finalizzate ad evitare affollamenti e a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto del distanziamento fisico interpersonale richiesto;** **- a sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti e incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici e self-service.**
Toscana	Ordinanza n. 50 del 03 Maggio 2020 Ordinanza n. 48 del 03 Maggio 2020	**<u>Nuove disposizioni:</u>** 1. il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze; 2. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale; 3. è consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, nell'ambito dei confini provinciali; 4. è consentito svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo del rientro in giornata presso l'abitazione abituale. E' possibile l'accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L'attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 5. è consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale; 6. è consentito lo spostamento individuale all'interno del territorio regionale per lo svolgimento di attività agricole amatoriali e selvicoltura libere alle seguenti condizioni: a) che la superficie agricola o forestale sia nel possesso del soggetto interessato, b) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale, c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; per le attività selvicolturali lo spostamento è consentito per lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco consentite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 e 11 del d.p.g.r. 48/R/2003; 7. è consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in

maneggi o aree autorizzate per l'addestramento cani ai sensi degli articoli 24 della l.r. 3/1994, 26 comma 3 e 34 comma 3 del DPGR 48/R/2017, all'interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione;

8. l'uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito, per ragioni di sicurezza, ad un massimo di due persone con rientro all'ormeggio in giornata;
9. è consentito lo svolgimento dell'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall'ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell'animale;
10. è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto;
11. è consentita alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) la somministrazione di alimenti e bevande alle medesime condizioni di cui al punto precedente;
12. è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini;
13. è consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l'orario del servizio e derogare a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all'obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia;
14. sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l'alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all'ormeggio e viceversa;
15. per ogni altra attività diversa da quella sportiva, valgono le disposizioni nazionali riguardo all'obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza sociale di almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,80m.

<u>Attività di monitoraggio della siero-prevalenza</u>

Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire

		spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana. **<u>Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro</u>** 1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina. 2. Come stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all'interno dei luoghi di lavoro *"è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica". Inoltre "qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie".* **Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.** 3. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea; 4. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone; 5. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria; 6. La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione; 7. **Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2."; <u>altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;</u>**

		8. **Il servizio mensa** deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. È necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro. 9. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi. **<u>Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali</u>** a) l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati, e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell'Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l'accesso ad una sola persona. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m; b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza; c) l'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso; d) l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m; e) l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti; f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia; g) nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile e relativi allegati, e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m. **<u>Disposizioni specifiche per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni</u>** Per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni valgono le disposizioni di cui ai punti dall'1 al 9 della presente ordinanza e, nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela, valgono le disposizioni di cui ai punti dalle lettere da a) a e). **<u>Protocollo Anti-Contagio</u>** I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

		L'adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell'attività; il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020. Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all'indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020; per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura. La compilazione è esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nello speciale COVID-19 presente sul sito ufficiale della regione https://www.regione.toscana.it. Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l'applicazione dei limiti, di cui alla presente ordinanza. Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anti-contagio. I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa. Il protocollo anti-contagio dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l'attività per i controlli previsti dalla legge. È dato mandato al settore regionale competente per la sicurezza dei luoghi di lavoro all'adozione di provvedimenti tecnici, condivisi nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzati ad individuare procedure standardizzate di controllo da parte dei servizi PISLL del rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio;
Lazio	Ordinanza del 2 maggio 2020, n. Z00038	Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività: a) per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all'aria aperta, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili. b) nell'ambito delle attività di cantieristica navale, la "consegna di magazzino", nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o comunque finalizzate alla consegna. c) lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro; d) nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l'attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività

		propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori e) la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini; f) l'attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all'allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19; g) l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità "consegna animale per toelettatura-ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale; h) l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma osservano le seguenti misure: a) rilevazione della temperatura agli ingressi; b) obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti; c) chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni). Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività: a) l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali; b) l'attività motoria e sportiva all'aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell'intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo. c) entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all'interno di strutture sportive

		possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza. Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. **La presente ordinanza avrà validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.**
Umbria		La novità riguarda le modalità di spostamento: "Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione". Altre novità: L'**11 maggio** il via al commercio al dettaglio, barbieri e parrucchieri (con un cliente ogni 20 mq). Dal **18 maggio** bar e ristoranti (50% dei posti disponibili) con una distanza di 2 metri tra i tavoli e di un metro tra i commensali. Il **25 maggio** ok ai centri estetici e servizi alla persona. Proseguendo il **1° giugno** con attività di alloggio non alberghiere (b&b, campeggi etc.) e l'**8 giugno** con il commercio ambulante.
Marche	Ordinanza n. 142 del 30 aprile 2020	Novità: E' consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con l'obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone. In generale sono consentite le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. Per "necessità" è consentito raggiungere le seconde case all'interno del territorio regionale, fatto salvo il rientro la sera presso la propria abitazione. Sono consentite le attività di taglio del verde e di coltivazione degli orti ma con la debita documentazione, e cioè nell'autodichiarazione il cittadino deve allegare l'atto che ne attesti il titolo (proprietà, concessione, affitto). Deve percorrere il tragitto più breve dal luogo di domicilio o residenza, rispettare le distanze di sicurezza interpersonali ed evitare assembramenti. E' consentito ad una sola persona per nucleo familiare di raggiungere l'orto e per una sola volta al giorno. La Regione **gioca d'anticipo** con il via libera alle installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per **l'apertura degli stabilimenti balneari** oltre che di piccoli chioschi.
Molise		Novità: Tutti gli individui che hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dal territorio regionale del Molise hanno l'obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise di comunicarlo entro due ore al proprio medico di medicina generale. Obbligo di indossare mascherine e guanti durante la circolazione nel territorio molisano.
Abruzzo	Ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020	La nuova ordinanza prevede per tutte le persone provenienti da un'altra Regione l'obbligo, "per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento: – al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al Siesp territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5; – al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell'uso della mascherina e dell'igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto

		dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2 nonché negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilita non compatibili con l'uso continuativo della mascherina".
Basilicata	Ordinanza 03 maggio 2020, n.21	Sono concessi gli spostamenti per raggiungere le seconde case e le barche per fare manutenzione e via libera anche all'igiene per gli animali domestici, con distanziamento, senza contatto diretto alla consegna dell'animale stesso e senza attesa nella struttura; è fatto obbligo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e all'aperto nei mercati, esclusi solo i bambini con meno di sei anni e i disabili che non possano indossarle. Riaprono parchi, ville e giardini
Puglia		Principali novità: Via libera agli spostamenti per la pesca amatoriale e la manutenzione delle seconde case.. La libertà di spostamento per attività di pesca e di manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto entra in vigore da domani, quella per la manutenzione delle seconde case dal 4 maggio.
Campania	ORDINANZA n.40 del 30/04/2020 ORDINANZA n.39 del 25/04/2020	**Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020,** ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta **la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL),** sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto. In particolare: **- per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 % dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell'organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;** **- per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.** **2. Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 1 e comunicano i nuovi programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l'espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione.** **È fatto obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall'Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.** **Si raccomanda agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un'articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.** **Per evitare picchi di presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, si dispone, per i giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente articolazione dell'orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all'emergenza:** **personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;** **personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30;** **personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30** **ed il consequenziale adeguamento dell'orario di uscita.**

		Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziale modifica delle disposizioni di cui all'Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite: a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli; b) l'attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020). **Allegato 1: Linee Guida – Misure di Sicurezza precauzionale per i cantieri.** **Sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:** • **quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l'ultima corsa di consegna alle ore 14,00;** • **fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l'attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata;** • **quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l'ultima corsa di consegna alle ore 23,00.** • Le operazioni di pulizia e organizzazione dell'attività, anteriori sono da svolgersi ad esercizio chiuso. • fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attivita' motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19,00-22,00. Allegato Sub 2: Protocollo Di sicurezza per attività al dettaglio di Carta, Cartone, Cartolibreria e Libri. Fino a 20 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente all'esterno dell'esercizio commerciale; Da 20 a 40 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente nel punto vendita; Da 40 a 120 m2: Max 4 persone; Da 120 a 200 m2: Max 6 persone; Oltre i 200 m2: Max 10 persone.
Calabria		È consentito lo spostamento da un comune ad un altro in tutta la regione Calabria (anche, quindi, per andare fuori provincia) per diversi motivi: lavoro, salute (quindi visite mediche, recarsi in ospedale, ecc.), stati di necessità, andare a trovare propri congiunti

	Ordinanza n. 38 del 30 aprile 2020	(fra i quali rientrano pure i fidanzati, ma sempre nel rispetto del divieto di assembramenti fra congiunti), fare attività motoria individuale (passeggiate) e sport individuali (rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri). È consentito recarsi presso la seconda casa per effettuare lavori di manutenzione urgenti e indifferibili (perdite idriche) o in caso di effrazioni o visite da parte dei ladri per il tempo necessario a rimettere in ordine la casa e constatare i danni e presentare denuncia. Si potrà correre, andare in bicicletta, fare ginnastica all'aperto e passeggiare in qualunque spazio pubblico mantenendo una distanza di almeno due metri**.** **Ci si potrà muovere in auto o in moto per raggiungere altri comuni su tutto il territorio regionale** per attività motoria e sport individuali, da soli o con persone conviventi**.** **Mare e montagna solo se raggiungibili a piedi.** Riprendono le attività di **Bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi** ma la somministrazione di alimenti e bevande avverrà esclusivamente attraverso **il servizio con tavoli all'aperto e mantenendo le giuste distanze.**
Sicilia	Ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30 aprile 2020	**Disposizioni in materia di trasporto pubblico:** Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato. **Norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi:** È consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi. Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato. È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali. **Spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza** Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento "stagionale" nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi **Attività sportiva** È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l'inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall'Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. **Sono, autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività di:**

		a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; **b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;** **c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all'ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l'allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;** **d) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;** **e) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.** **<u>Disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione</u>** **Chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:** **a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;** **b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione.** **I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.**
Sardegna	Ordinanza n.20 del 2 Maggio 2020	Gli **spostamenti da e per la Sardegna sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione.** È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, purché muniti di apposita autocertificazione. In ogni caso, salve le esenzioni esplicitamente previste per particolari categorie, è obbligatorio osservare il periodo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. È **consentito – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine). **Nel territorio del proprio comune di residenza, domicilio e/o dimora abituale, è consentito svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta, limitatamente a**

		passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. È consentito ai nuclei familiari conviventi e residenti della regione Sardegna lo spostamento nell'ambito del territorio regionale presso altre case di proprietà, anche in comuni differenti da quello di residenza, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, controllo e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento è limitato al tragitto da abitazione ad abitazione, senza implicare – al momento e fino a nuove determinazioni – un trasferimento stabile. È **consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare,** con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, garantendo all'interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta, munito di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e di guanti. **Negli esercizi commerciali devono essere rese disponibili ai clienti soluzioni idroalcoliche, all'ingresso e presso le casse dell'esercizio stesso, assicurando, oltre alla distanza interpersonale di due metri**, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, preferibilmente con accesso di persone per volta non superiore al doppio del numero delle casse aperte, e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. **Con decorrenza 11 maggio 2020** – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità **Rt (R con t) uguale o inferiore a 0,5** – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona **(saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori**), nel rispetto di determinate condizioni. Stesso discorso è valido per la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di **abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie.**

<u>Numeri di Emergenza.</u>

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie **e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Liguria: 800 938 883**
 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila:118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**

- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**

- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri:
 0874 313000 e 0874 409000.

- **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il
 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.

- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.

- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. "**I colloqui** - scrivono le società scientifiche in una nota - **non sono comunque sostitutivi di una visita medica.** Le **informazioni fornite** nel corso delle telefonate hanno **natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto** per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo".
 Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.

- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
 telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).

- Anche **la Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata**, **consultabili al seguente link**: https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf .

- Dal 27 aprile è operativo **il numero verde 800.833.833 per dare supporto psicologico su varie tematiche quali Il timore del contagio, le misure di isolamento, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio.**
 Il numero sarà raggiungibile anche dall'estero al 02.20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti.
 Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Situazione internazionale
(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 5 Maggio, ore 10.00)

Globale

- 3.489.053 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 241.559 morti

Cina

- 84.404 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.643 morti

Europa
Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 4 Maggio, ore 10.00)

- **1.545.720 casi confermati**
- **144.023 morti**

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- **Spagna 217.466 casi (25.264 morti)**
- **Italia 211.938 casi (29.079 morti)**
- **Germania 163.175 casi (6.692 morti)**
- **Regno Unito 186.599 casi (28.446 morti)**
- **Francia 131.287 casi (24.895 morti)**

America
(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 5 Maggio, ore 10.00)

- **Stati Uniti 1.154.985 casi, 61.906 morti**
- **Canada 59.844 casi, 3.766 morti**
- **Messico 23.471 casi, 2.154 morti**

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 5 maggio:

THARSOS S.R.L.
SEDE LEGALE C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
P. IVA 10502170011
TEL. 011 75.76.795
FAX 011 070.49.59
E-MAIL info@tharsos.it
WEB www.tharsos.it

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Regione	AGGIORNAMENTO 05/05/2020 ORE 17.00									
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI *(rispetto al giorno precedente)*	TAMPONI	CASI TESTATI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi						
Lombardia	6.201	509	30.382	**37.092**	**27.124**	**14.389**	**78.605**	*+ 500*	**425.290**	**255.292**
Piemonte	2.307	155	12.861	**15.323**	**9.235**	**3.216**	**27.774**	*+ 152*	**181.316**	**126.685**
Emilia Romagna	1.917	191	6.573	**8.681**	**13.889**	**3.705**	**26.275**	*+ 100*	**206.166**	**136.310**
Veneto	926	98	6.092	**7.116**	**9.741**	**1.545**	**18.402**	*+ 29*	**390.952**	**227.579**
Toscana	484	111	4.595	**5.190**	**3.552**	**889**	**9.631**	*+ 30*	**157.260**	**118.265**
Liguria	583	68	2.776	**3.427**	**3.816**	**1.232**	**8.475**	*+ 63*	**57.622**	**36.150**
Lazio	1.315	91	2.964	**4.370**	**2.010**	**534**	**6.914**	*+ 67*	**157.307**	**122.541**
Marche	387	42	2.790	**3.219**	**2.237**	**936**	**6.392**	*+ 29*	**67.256**	**44.045**
Campania	408	25	2.097	**2.530**	**1.619**	**369**	**4.518**	*+ 20*	**93.068**	**48.733**
Trento	126	15	900	**1.041**	**2.787**	**433**	**4.261**	*+ 3*	**42.870**	**25.137**
Puglia	384	39	2516	**2.939**	**798**	**433**	**4.170**	*+ 17*	**69.128**	**67.238**
Sicilia	367	26	1.809	**2.202**	**818**	**247**	**3.267**	*+ 12*	**91.306**	**82.079**
Friuli V.G.	120	4	860	**984**	**1.798**	**303**	**3.085**	*+ 9*	**78.510**	**50.135**
Abruzzo	289	11	1.509	**1.809**	**881**	**335**	**3.025**	*+ 25*	**42.489**	**30.835**
Bolzano	99	11	502	**612**	**1.644**	**286**	**2.542**	*+ 1*	**45.264**	**20.561**
Umbria	56	11	109	**176**	**1.154**	**70**	**1.400**	*+ 6*	**39.998**	**27.822**
Sardegna	94	9	539	**642**	**557**	**119**	**1.318**	*+ 1*	**28.867**	**25.631**
Valle d'Aosta	56	3	51	**110**	**894**	**139**	**1.143**	*0*	**8.484**	**6.342**
Calabria	92	4	554	**650**	**381**	**88**	**1.119**	*+ 1*	**40.509**	**38.461**
Basilicata	50	3	124	**177**	**194**	**25**	**396**	*+ 10*	**15.476**	**15.028**
Molise	9	1	167	**177**	**102**	**22**	**301**	*0*	**7.528**	**7.252**
TOTALE	**16.270**	**1.427**	**80.770**	**98.467**	**85.231**	**29.315**	**213.013**	*+ 1.075*	**2.246.666**	**1.512.121**

ATTUALMENTE POSITIVI	98.467
TOTALE GUARITI	85.231
TOTALE DECEDUTI	29.315
CASI TOTALI	213.013

- **In Europa**

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 4 Maggio 2020 alle 10:00

EU/EEA and the UK	Casi	Morti
Spagna	218.011	25428
Italia	211.938	29079
Regno Unito	190584	28734
Germania	163860	6831
Francia	131863	25201
Belgio	50267	7924
Olanda	40770	5082
Portogallo	25524	1063
Svezia	22721	2769
Irlanda	21722	1319
Austria	15621	600
Polonia	14006	698
Romania	13512	803
Danimarca	9670	493
Norvegia	7847	208
Repubblica Ceca	7819	252
Finlandia	5327	240
Lussemburgo	3828	96
Ungheria	3065	363
Grecia	2632	146
Croazia	2101	80
Islanda	1799	10
Estonia	1703	55
Bulgaria	1652	78
Slovenia	1439	97
Lituania	1419	46
Slovacchia	1413	25
Lettonia	896	16
Cipro	874	20
Malta	480	4
Liechtenstein	83	1
Totale	1174446	137.761

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

- https://www.who.int/ - Organizzazione mondiale della Sanità;

- https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china - Comunità Europea;

- http://www.salute.gov.it/portale/home.html – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;

- https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr;

- https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte;

- http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667 ;

- https://www.iss.it/;

- https://www.who.int/countries/ita/en/.